



Regione Lombardia

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA VOLANO IN VIA SAN MICHELE DEL CORSO E DISCONNESSIONE DALLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE METEORICHE DEL PARCHEGGIO CIMITERO IN COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (di seguito indicata per brevità con Regione Lombardia), con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dalla Dirigente pro tempore della Struttura Risorse Idriche Viviane lacone autorizzata ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. XI/2076 del 31/07/2019;

E

L'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale di Monza e Brianza (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato dal Legale Rappresentante – Direttore Dott.ssa Erica Pantano, (C.F. PNTRCE69E62F704B), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Monza, in Via Grigna 13

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che, oltre a promuovere la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico, ha individuato negli strumenti di programmazione negoziata, denominati "Contratti di Fiume" (art. 45, comma 7) le modalità idonee a perseguire tali finalità;

VISTA la L.R. 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il governo del territorio" che all'art. 55 bis prevedono la possibilità di predisporre progetti strategici di sottobacino che costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume;

VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la d.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (B.U.R.L. Serie ordinaria del 3 febbraio 2014);

VISTO l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Seveso", sottoscritto in data 13 dicembre 2006, da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Province di Milano e

Como con i rispettivi ATO, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Parco Spina Verde - Como, Parco Nord Milano, Parco delle Groane, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Grugnotorto Villoresi e Parco Brughiera Briantea e 46 amministrazioni comunali del bacino fluviale Seveso

VISTA la d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831, "Aggiornamento dello schema di Convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo (DGR 4369/07)";

VISTA a dgr n. X/7563 del 18/12/2017 recante "Approvazione del progetto strategico di sottobacino del Torrente Seveso

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Novembre, Regione Lombardia e l'Ente Attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione dell'intervento di Realizzazione di una nuova vasca volano in via San Michele del Carso e disconnessione dalla rete fognaria delle acque meteoriche del parcheggio Cimitero in comune di Lentate sul Seveso, dell'importo € 1.802.226,86 (a base d'asta, IVA esclusa) – di cui € 1.679.000 a valere su finanziamento regionale – approvato con d.g.r. XI/2076 del 31/07/2019 per la cui attuazione sono definiti la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di verifica e controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L'Ufficio d'Ambito Territoriale ottimale di Monza e Brianza accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona del Dirigente pro tempore competente di Regione Lombardia, D.G. Territorio e protezione Civile, Struttura Risorse Idriche riceve dall'Ente Attuatore la documentazione e le comunicazioni prescritte, segue le fasi operative e amministrative del progetto, partecipa alla Conferenza dei Servizi, effettua verifiche e controlli sull'intervento e sul rispetto della tempistica ed emette i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento.

Per quanto riguarda le eventuali varianti, il Referente Operativo verifica che nella documentazione trasmessa dall'Ente Attuatore siano chiaramente indicati i presupposti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed esprime assenso all'utilizzo dei fondi necessari;

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore avvalendosi anche di altro soggetto, individuato a norma di legge in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e trasmette l'atto di nomina al Referente Operativo;
- trasmette al Referente Operativo la scheda inerente il codice unico di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG) ;
- trasmette al Referente Operativo il progetto fattibilità tecnica ed economica per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
- trasmette al Referente Operativo copia cartacea e digitale del progetto definitivo per acquisirne il parere; tale parere potrà essere espresso in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- trasmette al Referente Operativo il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria con tutte le autorizzazioni allegate;
- trasmette al Referente Operativo copia digitale del progetto esecutivo;
- trasmette al Referente Operativo, gli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, , progetto definitivo, progetto esecutivo);
- si attiene alle prescrizioni disposte dalla d.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (B.U.R.L. Serie ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014);
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette al Referente Operativo, in formato digitale, copia degli atti e dei verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000 (fatti salvi eventuali espropri), il crono programma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal RUP;
- trasmette al Referente Operativo la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 5, secondo la modulistica di rendicontazione che è disponibile sul portale di Regione Lombardia;
- trasmette al referente Operativo ogni singolo giustificativo di spesa e pagamento;
- comunica al Referente Operativo ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
- comunica al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- trasmette al Referente Operativo copia del regolamento adottato dall'Ente Attuatore per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- ottempera a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009, n.3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento, su delega di Regione Lombardia, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Ente Attuatore deve richiedere il preventivo assenso al Referente Operativo inviando una relazione esplicativa sui presupposti di legge e delle opere proposte in variante, con il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera.

In caso di assenso, dovranno essere trasmessi al Referente Operativo, anche in formato digitale, gli elaborati della perizia di variante e il provvedimento di approvazione della stessa da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Controlli amministrativi

L'Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per le verifiche di cui al successivo art. 9;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento regionale pari ad € 1.679.000 sarà erogato con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo del finanziamento alla sottoscrizione della convenzione, previa richiesta da parte dell'Ente Attuatore e contestuale trasmissione dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- 50% dell'importo del finanziamento alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori/della progettazione oggetto del finanziamento regionale, previa richiesta da parte dell'Ente Attuatore e contestuale trasmissione di dichiarazione di avvenuta pubblicazione del bando di gara, che dovrà avvenire entro il 31/12/19.

Ad avvenuto affidamento dei lavori/della progettazione, l'Ente Attuatore ne dovrà dare comunicazione al Referente Operativo, unitamente a:

- gli atti e i verbali di aggiudicazione definitiva dei lavori/della progettazione;
- il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori/progettazione;
- il crono programma dei lavori

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere conclusa entro due mesi dalla emissione del relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione anche ai fini dell'accertamento di eventuali economie di spesa conseguite.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese rientreranno nelle disponibilità del bilancio regionale o potranno essere utilizzate per opere accessorie/migliorative/complementari a quelle oggetto del finanziamento, previo assenso da parte di Regione Lombardia .

L'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà riconosciuto solo in presenza del regolamento adottato dall'Ente Attuatore per le prestazioni svolte dai dipendenti e in base alle quote stabilite dal regolamento stesso.

ART. 6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- 1 approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 1 mese dalla sottoscrizione della convenzione;
- 2 approvazione del progetto definitivo a seguito di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 3 fase di appalto: consegna lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 4 fase di esecuzione dell'intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;
- 5 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro tre mesi dalla emissione dei certificati stessi.

L'Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente dell'art. 6, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

Nel caso di risoluzione della convenzione e revoca del finanziamento, Regione Lombardia individuerà un altro Ente Attuatore che porterà a termine l'intervento in oggetto oppure riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento in altre aree ad elevato rischio idrogeologico.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione Lombardia.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 9 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata di tre anni, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 8, o necessità di proroga motivata in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione, provvederà mediante nota. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o pec.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Regione Lombardia e l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano

ART. 13 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Il Dirigente di Regione Lombardia
D.G. Territorio e Protezione Civile
Struttura Risorse idriche
e Referente Operativo
(d.ssa Viviane Iacone)

L'Ente Attuatore
Ufficio ATO-MB
Il Direttore
(D.ssa Erica Pantano)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

